Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

Con ricorso del 29.10.2025, parte attrice, dopo aver invano esperito il reclamo in data 29.8.2025, si è rivolta all'ABF per vedere accolte le seguenti richieste.

1) equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento *ex* art. 125-*sexies* TUB: parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 733,86, calcolato con il criterio del *pro rata temporis*, a fronte di spese di istruttoria e di oneri di distribuzione;

2) penale di anticipata estinzione: parte ricorrente chiede la restituzione della penale di estinzione anticipata [€ 125,47] in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente;

3) spese legali: parte ricorrente chiede il rimborso di € 200,00 o del diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in rito, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mero cessionario del credito derivante dall'operazione di finanziamento. Il Collegio ha considerato infondata tale eccezione, rammentando (v. decisione n. 415 del 19.1.2017) che l'art. 125-*septies* TUB e il § 5.3, sez. VII, delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" affermano la regola - peraltro già contenuta nella previgente formulazione dell'art. 125, 3 comma, TUB - secondo cui il consumatore, in caso di cessione del credito o del contratto di credito, può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva

far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 c.c. È evidente che queste previsioni hanno la finalità di assicurare al consumatore l'integrale mantenimento del livello di tutela di cui originariamente godeva, anche a dispetto di eventuali trasferimenti delle posizioni giuridiche soggettive derivanti da specifici rapporti contrattuali (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 3988/2015 e n. 8843/2015; Collegio di Napoli, decisione n. 8437/2014).
Nel merito, quanto alla natura degli oneri di cui viene chiesto il rimborso, le "spese di istruttoria", riferendosi alla fase preliminare del contratto, sono da ritenersi non rimborsabili, essendo state propedeutiche al perfezionamento dello stesso, non avendo ulteriore prosecuzione temporale successivamente a quel momento; gli "oneri rete distributiva" costituiscono un esborso non collegabile alla durata del piano di ammortamento del finanziamento, bensì un compenso interamente ed immediatamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto medesimo e, pertanto, non suscettibile di rimborso. Non vi sono quote da restituire. L'addebito della penale è legittimo. Non sono dovute spese legali.
L'intermediario ha offerto a titolo compositivo la somma di € 334,39 comprensiva del rimborso del contributo per € 20,00 e prodotto evidenza contabile del relativo bonifico.

DIRITTO

Il contratto è stato sottoscritto in data 15.4.2019 e parte ricorrente ha estinto il finanziamento a luglio 2025, in corrispondenza della rata n. 75/120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti.

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* TUB è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, comma 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26.5.2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023.

6. Mediante l'art. 27, comma 1, del d.l. 10.8.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come

interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°.9.1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* TUB, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della dispos

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 20919 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario *ex* art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata tem-poris*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento	120
rate scadute	75
rate residue	*45*

TAN	*6.16%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*37.50%*
- in proporzione alla quota interessi	*16.06%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 600.00	*€ 225.00*	€ 96.37		€ 0.00	€ 96.37
	oneri rete ditributiva	*(up front)*	€ 1,356.95	*€ 508.86*	€ 217.95		€ 0.00	€ 217.95
								€ 0.00
								€ 0.00
								€ 0.00
								€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						€ 314.39	-€ 314.39

tot rimborsi ancora dovuti	**-€ 0.07**
interessi legali	1

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente [€ 733,86], che domanda la restituzione in proporzione lineare.

18. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 16253 del 22.12.2022 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la

medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *up front* sia le spese di istruttoria sia gli oneri rete distributiva.

19. Con riferimento al richiamo dell'intermediario alla sentenza della Corte di Giustizia UE *Unicredit Bank Austria* C-555/21, si rileva che l'ABF ha escluso che i principi enunciati in tale sentenza (resa in tema di credito immobiliare) siano applicabili al diverso ambito del credito ai consumatori. Sul punto cfr. quanto stabilito dalla decisione del Collegio di Roma, n. 6561/2024: «quanto alla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 9.2.2023, nella causa C-555/21 (sentenza c.d. Unicredit Bank), fatta valere dall'intermediario a sostegno della propria conclusione contraria alla riduzione dei c.d. costi *up-front*, è anzitutto fuor di dubbio che, in quest'ultima decisione, la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che la disciplina del credito immobiliare ai consumatori di cui alla direttiva 2014/17/UE – la c.d. sentenza Lexitor è invece relativa, come si è detto, all'interpretazione della direttiva n. 2008/48/CE – non osta a normative nazionali, che, in caso di rimborso anticipato di un finanziamento immobiliare a consumatori, riconoscano che la riduzione del costo totale del credito deve includere solo gli interessi e i costi connessi alla durata del rapporto (c.d. costi *recurring*) e non anche i costi c.d. *up-front*. Con ciò la Corte di giustizia non ha però inteso rimettere in discussione quanto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. Ha infatti chiarito inequivocabilmente che, nei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, un approccio differenziato al tema della riduzione del costo totale del credito rispetto al credito mobiliare si giustifica in considerazione delle specificità dei primi contratti rispetto ai secondi. In particolare, ad avviso della Corte di Lussemburgo, nel caso del credito immobiliare, la «ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente sia al consumatore che al giudice nazionale di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto". Con ciò la Corte di giustizia allude al fatto che, a differenza che nel caso del credito mobiliare, nel caso del credito immobiliare la finalità di tutela del consumatore è adeguatamente garantita dal c.d. modulo PIES (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato), che consente al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del rapporto. Di conseguenza, quel rischio di comportamento abusivo degli intermediari ai danni dei consumatori, che giustifica il rigore della c.d. sentenza Lexitor, è significativamente ridimensionato nel caso del credito immobiliare e non può valere pertanto a giustificare l'inclusione anche dei c.d. costi *up-front* nel diritto alla riduzione del costo totale del credito. Ad avviso di questo Collegio territoriale, pertanto, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 9.2.2023 non può essere intesa come una smentita della precedente sentenza dell'11.9.2019 (c.d. sentenza Lexitor) né si pone in contraddizione con quest'ultima decisione. La sentenza del 9.2.2023 non può pertanto essere fatta valere al fine di escludere la riduzione proporzionale dei c.d. costi *up-front* anche in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito mobiliare ai consumatori, come ritiene invece l'intermediario resistente». Nello stesso senso cfr. Collegio di Bari, decisione n. 12993/2023; Collegio di coordinamento, decisione n. 5909/2020; id., decisione n. 11679/2021, nonché App. Torino, 23.6.2023.

20. Parte ricorrente chiede la restituzione della penale di estinzione anticipata, in quanto illegittimamente addebitata. Dal conteggio estintivo in atti, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di € 125,47. Considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a € 10.000, non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-*sexies*, comma 3, TUB.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dall'esame del conteggio estintivo, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 12.547,14 (non si considerano le quote insolute in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo. Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di coordinamento, decisione n. 11679/2021), occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della Tabella sopra riportata: la ricorrente avrebbe quindi diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo.
Nel caso di specie, occorre detrarre l'ulteriore importo 'teorico' (*id est*, al lordo del successivo rimborso poi intervenuto) da corrispondere all'istante, pari ad € 314,39 (il rimborso al netto è infatti nullo): € 12.547,14 – € 314,39 = € 12.232,75. Pertanto, la commissione massima applicabile corrisponde ad € 122,33: sicché è ulteriormente dovuta al ricorrente la differenza fra quella applicata e quella applicabile, per € 3,14 (€ 125,47 – € 122,33).

21. Ne segue che l'importo complessivamente dovuto [€ 0 + 3,14] risulta inferiore ad € 10,00), valore di rilevanza delle decisioni arbitrali, il che produce il rigetto del ricorso.

22. Per orientamento del Collegio di coordinamento, seguito da tutti i Collegi territoriali, non si rimborsano le spese legali per le operazioni quali quelle qui in discussione, in quanto trattasi di controversie ripetitive, che non richiedono il ministero di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE